

Proposta di Giunta al Consiglio Comunale

N° 5 del 14/01/2022

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i. relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02.04.2007, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.2020 di conferma del regolamento e dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2021;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, anche per l'anno 2022, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista nel vigente Regolamento nella misura dello 0,8 punti percentuali determinando quale soglia di esenzione l'importo del reddito imponibile pari ad € 15.000,00;

DATO ATTO che:

- l'art. 54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, prevede che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, da parte degli enti locali, al 31 marzo 2022;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 14, comma 8, del D.lgs. 14.3.2011, n. 23 che stabilisce che, affinché la presente delibera abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa si riferisce;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

SENTITA la competente Commissione Consiliare Permanente nella seduta del

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data ...
.....;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria

ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **Di confermare**, per l'anno 2022, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche stabilita in 0,8 punti percentuali, con una soglia di esenzione del reddito imponibile pari ad € 15.000,00, come previsto nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.04.2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/03/2019;
- 2) **Di inviare la** presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese e, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.